

COPIA



**COMUNE DI PORLEZZA**  
Provincia di Como

**Deliberazione del Commissario Straordinario**

N. 9 DEL 12-04-2016

**OGGETTO: PROROGA DELLA DURATA DELL'AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI.**

L'anno duemilasedici addì dodici del mese di Aprile, alle ore 14:00, presso la Sede Municipale, il Commissario Straordinario, dott. Domenico Roncagli - assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42, D.Lgs. 267/2000 - con l'assistenza del Segretario Comunale, avv. Gianpietro Natalino, ha adottato la deliberazione in oggetto.

**Richiamato** il Decreto di S.E. il Presidente della Repubblica, del 05.04.2016, in atti dell'intestato Ente al prot. n. 3214/2016, con il quale il Vice Prefetto Aggiunto, Dott. Domenico Roncagli, è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Porlezza;

**Vista** la legge 28.12.2015 n.208, legge di stabilità 2016;

**Richiamata** la convenzione costitutiva a rogito del Notaio Dell'Era del 13 gennaio 2006, rep.49181 – racc.10893, registrata a Menaggio il 2.2.2006 al n.156, serie I e Pallegato Statuto, con la quale veniva costituita fra i n. 22 Comuni appartenenti al Distretto sanitario di Menaggio, una Azienda Speciale Consortile denominata “Azienda Sociale Centro Lario”, per l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate e – più in generale alla gestione integrata dei servizi alla persona e dei relativi servizi ed attività negli ambiti territoriali di competenza;

**Dato atto** che questo Comune ha aderito all'Azienda Sociale Centro Lario e Valli con deliberazione consiliare n. 30 in data 30/11/2005, esecutiva ai sensi di legge;

**Visto** l'art.5 dello Statuto vigente, in forza del quale *“L'Azienda ha la durata di 10 anni e 6 mesi, a decorrere dalla data di effettiva attivazione della stessa, coincidente con la data di stipula della Convenzione Costitutiva. Al termine finale, l'Azienda è sciolta di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti. E' facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabiliti con apposita convenzione integrativa, da stipularsi previa adozione dei necessari atti deliberativi dei rispettivi organi di governo competenti. La proroga è efficace a condizione che gli atti deliberativi di cui al comma 3 siano adottati ed esecutivi prima che inizi il decorso degli ultimi sei mesi antecedenti al termine di durata di cui al primo comma del presente articolo (...)”*;

**Preso atto** della valutazione della commissione di Sindaci nominata dall'Assemblea d'Ambito Sociale in data 19 giugno 2015, l'attività posta in essere ed elaborata un'analisi afferente lo sviluppo dell'Azienda Speciale con riguardo ad una gestione sempre più economica, efficace ed efficiente;

**Viste** la D.g.r. IX/2505 del 2011 del 16.11.2011 “Un welfare della sostenibilità e conoscenza. Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014” e la D.g.r. X/2941 del 19.12.2014 “Un Welfare che crea valore per le persone, le famiglie, e la comunità – linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017” le quali sottolineano la necessità di creare politiche integrate, strategiche e prospettiche;

**Atteso che** l'Assemblea consortile dell'Azienda Speciale con proprio atto in data 16 dicembre 2015 ha deliberato di prorogare la durata dell'Azienda stessa per un periodo di anni 10 (dieci);

**Ritenuto** pertanto opportuno prorogare, anche in deroga al termine di cui all'art. 5 comma 5 del vigente Statuto - termine peraltro ordinatorio - l'Azienda Sociale Centro Lario e Valli per un periodo di anni 10 (dieci), in esecuzione dei lavori della Commissione presentati in data 16 dicembre 2015 e nell'ottica di assicurare una continuità ai servizi offerti sul territorio e al fine di non compromettere le gestioni in essere svolte per conto dei Comuni aderenti ed il lavoro svolto fino ad ora;

**Richiamate:**

-la Legge Regionale 31 del 11/07/1997, e successive integrazioni e modificazioni, "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali";

-la Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che individua i Comuni quali titolari delle funzioni amministrative concernenti gli Interventi Sociali svolti a livello locale;



-la Legge Costituzionale n. 3 del 18 Ottobre 2001, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" che, all'art. 3 comma 1, attribuisce alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di Servizi Sociali;

-la Legge Regionale n. 3 del 12 Marzo 2008 recante le norme sul "Governare della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario";

-il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali";

**Visto** in particolare l'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ai sensi del quale l'Azienda Speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale;

**Precisato** che l'adesione alla predetta Azienda Consortile, da parte dell'intestato Ente, può sempre essere oggetto di recesso come da statuto e convenzione costitutiva;

**Accertato e considerato** che il Responsabile del servizio interessato ha reso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed in linea contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della presente deliberazione;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prorogare, per quanto motivato, anche in deroga all'art. 5 comma 5 del vigente Statuto, la durata dell'Azienda Speciale Consortile denominata "Azienda Sociale Centro Lario" per un periodo di anni 10 (dieci), da calcolare dalla data di scadenza della stessa fissata al 13 luglio 2016;
3. di approvare, entro 6 mesi, le necessarie modifiche statutarie attinenti l'organizzazione aziendale, in ottemperanza alla D.g.r. X/2941 del 19.12.2014 Reg. Lombardia, che distingue tra il ruolo dell'Ufficio di Piano (Ente programmatore) e l'Azienda Speciale (Ente gestore);
4. di riorganizzare entro il medesimo termine di cui al punto 3 l'Azienda Sociale, in ottemperanza a quanto proposto dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito Sociale;
5. di impegnarsi ad una gestione sempre più efficace, efficiente ed economica dell'Azienda Sociale;
6. di autorizzare il Sindaco *pro tempore* alla sottoscrizione di ogni atto necessario all'esecuzione della presente deliberazione e segnatamente la stipula in nome, per conto e nell'interesse di questo ente della convenzione integrativa de qua.

Inoltre, il Commissario Straordinario - assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42, D.Lgs. 267/2000 -, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, anche in forza di quanto disposto dall'art. 2 della Lg. 241/90;

### **DELIBERA**

**di dichiarare immediatamente eseguibile** la presente ex art. 134, co. 4, D.Lgs. 267/2000

Deliberazione n. 9 del 12-04-2016

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario  
F.to Dott. Domenico Roncagli

Il Segretario Comunale  
F.to avv. Gianpietro Natalino

---

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Messo Comunale

Copia conforme all'originale



Il Segretario Comunale  
avv. Gianpietro Natalino